



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 30/15**

Lussemburgo, 5 marzo 2015

Sentenze nelle cause C-479/13 e C-502/13  
Commissione/Francia e Commissione/Lussemburgo

## **La Francia e il Lussemburgo non possono applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, contrariamente a quanto vale per i libri su carta**

In Francia e in Lussemburgo, la fornitura di libri elettronici è soggetta ad aliquota IVA ridotta. In particolare, dal 1° gennaio 2012, la Francia e il Lussemburgo applicano alla fornitura di libri elettronici, rispettivamente, un'aliquota IVA del 5,5% e del 3%.

I libri elettronici o digitali oggetto della presente causa comprendono i libri ottenuti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, nonché i libri elettronici che possono essere consultati su computer, smartphone, e-book reader o qualsiasi altro sistema di lettura.

La Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Francia e il Lussemburgo, avendo applicato un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva IVA <sup>1</sup>.

Nelle odierne sentenze, **la Corte accoglie i ricorsi per inadempimento della Commissione.**

La Corte rileva innanzitutto che un'aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l'aliquota IVA ridotta è applicabile all'operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l'allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri.

Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l'argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.

La Commissione addebita altresì al Lussemburgo di applicare un'aliquota IVA super ridotta al 3%, mentre la direttiva IVA vieta, in via di principio, le aliquote IVA inferiori al 5%. La Corte ricorda che, secondo la direttiva IVA, uno Stato membro può applicare aliquote IVA ridotte inferiori al 5%, fra l'altro, a condizione che le aliquote ridotte siano conformi alla legislazione dell'Unione. Dato che la Corte ha poco prima concluso che l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici non è conforme alla direttiva IVA, la condizione di conformità alla legislazione dell'Unione non è soddisfatta, cosicché il Lussemburgo non può applicare un'aliquota IVA super ridotta al 3% alla fornitura di libri elettronici.

<sup>1</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Le sentenze odierne della Corte non ostano a che gli Stati membri istituiscano un'aliquota IVA ridotta per i libri su supporto fisico, come in particolare i libri cartacei.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il testo integrale delle sentenze ([C-479/13](#) e [C-502/13](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*